



Rep. Gen.le N. 671 del 22/06/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 65 del 21-06-2011

OGGETTO: Collocamento in aspettativa per motivi di famiglia, senza retribuzione, per mesi 3, dell'Istruttore Amm.vo cat economica G5 Sig.ra Russotti Antonina, nata il 07/11/1953, a decorrere dal 01/07/2011 e fino al 30/09/2011 (Matr.1084).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 15/06/2011, protocollata in data 17/06/2011 al n° 0022268/11 con la quale l'Istruttore Amm.vo cat. economica C5 Sig.ra Russotti Antonina, nata il 07/11/1953 a Taormina (ME), ha chiesto di poter usufruire di mesi 3 di aspettativa per motivi di famiglia, senza retribuzione, a decorrere dal 01/07/2011 e fino al 30/09/2011;

VISTO l'art. 11 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14/09/2000 che tra l'altro recita: "Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi;

VISTO, l'art. 69 del D.P.R. 10/01/1957, n° 3 (T.U) che prevede che il dipendente può assentarsi dal servizio per aspettativa per motivi di famiglia, presentando apposita istanza motivata, che il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di 1 anno e che l'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

VISTO il nulla - osta del Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Generali e istituzionali e politiche culturali Dott.ssa Anna Maria Tripodo, apposto in calce all'istanza summenzionata;

VISTO altresì, il C.C.N.L. 2002-2005 per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali;

CONSIDERATO, che la Sig.ra Russotti Antonina, assunta l'1/06/1985 ha già usufruito di mesi 3 di aspettativa per motivi personali, senza retribuzione, nel triennio precedente all'attuale richiesta di aspettativa dal 01/07/2009 al 30/09/2009 e che, sommando gli attuali mesi 3 ai precedenti totalizza mesi 6 ;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11/12/1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

ISTO l'art 6 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito nella Regione Siciliana della legge Regionale N° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

COLLOCARE, per le causali espresse in narrativa, in aspettativa per motivi di famiglia, senza retribuzione, l'Istruttore Amm.vo cat. economica C5 Sig.ra Russotti Antonina, nata a Taormina (ME) il 07/01/1953, per mesi 3 a decorrere dal 01/07/2011 e fino al 30/09/2011, ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 14/9/2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali;

PRENDERE ATTO che il periodo di aspettativa concesso, per motivi di famiglia senza retribuzione, non è computabile ai fini della progressione economica, del calcolo dell'anzianità del trattamento di quiescenza e di previdenza;

CHE della presente aspettativa sarà tenuto conto in sede di concessione del congedo ordinario;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

Il Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)

Castriciano



IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabrò)

Calabrò

Copia presentata conforme al suo originale.

Mezzogiorno

Castriciano